AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario RACCOMANDATA A MANO

n. 303/11 CTR

REGIONE CAMPANIA

Prot 2012 0680000 17:09/2012 Fittenta Significations Reclusive

masagnataria Osmanio e Patrimonia

Clausifica

Giudizi innanzi alla CTP di Roma R.C. /Comune di Gallicano RGR n.6110/11 ICI 2006 Al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio Via Metastasio, n.25 <u>NAPOLI</u>

SETTO TE DEMANDE PATRIADIDA.

SSETTO TE DESCRIPTOR

SSETTO TE DES

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.315/23/12 del 06.07.2012 con la quale la CTP di Roma ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Regionale avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di dell'ex istituto Colosimo per l'anno 2006.

Si osserva al riguardo che la sentenza appare conforme alla costante interpretazione della Corte di Cassazione in relazione alle fattispecie nelle quali può essere invocata l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati a scopi istituzionali. (v. C.Cass., sez. T., 09.04.2010 n.8495 e n.8496, nonché negli stessi termini C. Cass. n.9477/10, n.14094/10 e n.24593/10).

Né può essere trascurato che, nella specie, gli immobili per i quali si è invocata l'esenzione sono terreni classificati come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti e che tale circostanza rende ancor più controversa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICL

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza appare opportuno prestare acquiescenza alla sentenza in oggetto, salvo motivato parere del Settore in indiffizzo.

TOPEN SEL 2012 DEL

Il Coordinatore dell'Area - Avv. Maria D'Elia -

Syl



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 23

REG.GENERALE

Nº 6110/11

UDIENZA DEL

L	A COMMISSIONE TRIB	UTARIA PROVINCIALE		
נ	ROMA		SEZIONE 23	13/06/2012 ore 11:30
flunta con fintervento dei Signori.				SENTENZA
	LUBERTI	CARLO	Presidente	N.
	LAVAGNINI	ALFREDO	Relatore	315/23/12
	SANTACROCE	AGOSTINO	Gludice	(85-206
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				PRONUNCIATA IL:
	<del>-</del>			;
				# # · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
				-6 LUG 2012
ha e	emesso la seguente			. •
SENTENZA				II Segretario
- sul ricorso n. 6110/11 depositato il 02/03/2011				! 1
				DI T
<ul> <li>avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 585 I.C.I. 2006 contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO</li> </ul>				yosew
propo	sto dal ricorrente:			

altre parti coinvolte:

REGIONE CAMPANIA

difeso da:

VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

COMMISSIONE TRIBUTORIA
COMMISSIONE TRIBUTORIA
PROVINCIALE ROMA
PROVINCIALE ROMA
ORIGINA Marchenta II
Gallera Resulta Marchenta II

50

## FATTO

Con avviso di accertamento n.585 notificato il 13.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligano nel Lazio esigeva l'imposta ICI per l'immobile sito in via Maremmana ll al foglio 5 mappale 8 per l'anno 2006.

La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtu del testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficienza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese

Il Comune di Galligano non si è costituito in giudizio. La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla DIRITTO ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).

Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo dell'immobile oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Da Naipul

Il Presidente

DMMISSIUNE TRIBUT RIP PRIMINCIALE ROMA

fonte: http://l